

deve alla Andreon Arredamenti s.r.l. in forza del Decreto Ingiuntivo azionato, in quanto tale credito non risulta in alcun modo provato nel merito ed, in ogni caso, in palese contraddizione con la suddetta sentenza e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del pignoramento mobiliare del 19.07.2010 e di tutti gli atti esecutivi conseguenti, con vittoria di spese diritti ed onorari.

Si allega in copia informativa di cui all'art. 4, comma 3° del D.Lgs n. 28/2010.

Si producono: 1) copia sentenza integrale n. 1319/2000 Tribunale di Treviso;

2) copia sentenza n. 1330/2004 Corte d'Appello di Venezia;

3) copia sentenza n. 15728/07 Corte di Cassazione;

4) copia decreto ingiuntivo n. 1347/09 Tribunale di Conegliano;

5) copia Atto di citazione in opposizione a d.i. per conto della Essedi s.a.s.;

6) copia atto di precetto datato 18.05.2010;

7) copia atto di precetto integrativo datato 03.06.2010;

8) copia atto di precisazione del credito datato 15.06.2010;

9) copia di pignoramento mobiliare del 19.07.2010;

10) copia istanza di vendita deposita in data 01.12.2010;

11) copia ordinanza di vendita del 19.01.2011;

12) copia lett. racc. a.r. del 30.03.2005 della Andreon Arredamenti s.r.l.;

13) copia lett. racc. a.r. del 24.02.2005 della Essedi Studio e Associati s.a.s.

Castelfranco Veneto-Treviso, 24 febbraio 2011

- Avv. Pietro Guidotto -

Pietro Guidotto

Le GOR,
retto il ricorso che precede,
firma per la comparizione delle parti all'udienza del
27.04.2011 h. 12.00, concessione termine per la notifica
mio al 15.04.2011.

Concede, altresì, termine per l'invio del giudizio di merito mio
al 10.10.2011.

12

Treviso, 14.03.2011

Il cancelliere

Dott.ssa Marica LOSCHI
Giudice Onorario del Tribunale
di Treviso

REP. 25 3 M
2